



STUDIO LEGALE ZANGARI

Ordine degli Avvocati di Locri (RC)

BIANCO (RC) VIA ANTONIO SPANO' 23 CAP 89032

TEL. 0964/913379 CEL. 328/7816015

EMAIL: STUDIOLEGALEZANGARI@LIBERO.IT PEC: GIUSEPPE.ZANGARI@AVVOCATILOCRI.LEGALMAIL.IT

TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza di notificazione per pubblici proclami

Per il signor **Marrapodi Sebastiano** c.f. MRRSST82B20D976G nato a Locri (RC) il 20 02 1982 e residente a San Luca (RC) in c.da Ricciolio num. 71, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell' avvocato Giuseppe Zangari ZNG GPP 86C 16F 112C nella via A. Spanò 23 in Bianco (RC), che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce del presente atto, e, dichiara, ai sensi dell'art. 176, 2° comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0964-913379 e/o al proprio indirizzo di pec giuseppe.zangari@avvocatilocri.legalmail.it , così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n° 68 Pec

ricorrente

CONTRO

. **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE** c.f. 80185250588 nella persona del Ministro pro tempore con sede in Viale Trastevere N. 76 - 00153 Roma - nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Firenze in via Arazzieri 4 cap 50100, c.f. 80039250487 indirizzo pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

. **U.S.R. Toscana - Ambito Territoriale per la provincia di Siena** c.f. 80003960525, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena Piazza Giacomo Matteotti 30 cap 53100, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Firenze in via Arazzieri 4 cap 50100, c.f. 80039250487 indirizzo pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

. **Istituto Comprensivo Statale Graziano Da Chiusi** , codice fiscale 81002560522 , sito in via Ascanio Dei n. 30 cap 53043 Chiusi (SI), in persona del dirigente scolastico, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Firenze in via Arazzieri 4 cap 50100, c.f. 80039250487 indirizzo pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistente

. **Istituto Comprensivo Statale Sandro Pertini di Asciano (SI)** , codice fiscale 92031340521 , sito in via Achille Grandi 35 cap 53041 Asciano (SI) in persona del dirigente scolastico, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Firenze in via Arazzieri 4 cap 50100, c.f. 80039250487 indirizzo pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it ;

nonchè

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Siena in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

PER

il riconoscimento e l'attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare espletato dal ricorrente.

~~~~~

## **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

1. Marrapodi Sebastiano , sulla base dei titoli culturali posseduti e servizi svolti ha presentato in data 10 aprile 2021 la domanda di inserimento nelle graduatorie per personale ATA nella provincia di Siena valida per il triennio 2021/2024 ( **allegato 1** domanda di inserimento in graduatoria per personale ATA ) ;
2. l' I.C. Graziano Da Chiusi , Scuola capofila in cui il signor Marrapodi ha presentato la domanda per personale ATA, ha attribuito il punteggio di 8,40 per Assistente Amministrativo 9 per Collaboratore Scolastico ; 7,40 per Assistente Tecnico;
3. l' I.C. Sandro Pertini di Asciano ha rettificato il punteggio di A.A. da 8,40 a 7,40 convalidando nel resto ( **All. 2** decreto di rettifica e convalida punteggio ) ;
4. Il punteggio assegnato al sig. Marrapodi Sebastiano, per i differenti profili professionali è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (complessivamente) per il servizio militare espletato dal 20 marzo 2002 al 19 marzo 2003 ( **All. 3** foglio congedo illimitato ) ;
5. la valutazione del servizio militare e del servizio civile adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (cfr. all. n. 7), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Marrapodi Sebastiano agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1. SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI SIENA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:**

Preliminarmente si osserva come il Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro sia competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in considerazione che al ricorrente è stata valutata la domanda per personale ATA sia dall'I.C. Graziano Da Chiusi che dall'I.C. Sandro Pertini di Asciano.

~~~~~

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare e civile subiscono un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici".

Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge (compreso il servizio civile), quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile".

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "*latu sensu*" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò "(...)" comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive "(...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla Giurisprudenza dominante, tra cui ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve "(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza

n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a "rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria" attribuendo agli istanti un punteggio "pari a 6" punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui "...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina".

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: "...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare" (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per tuziorismo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...".

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera "amministrazioni pubbliche" tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta.

L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le "amministrazioni dello Stato" coincidono integralmente con le "amministrazioni pubbliche" (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: "la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione". La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché "...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa".

~~~~~

Per le prefate considerazioni, il ricorrente ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per un anno di servizio militare svolto dal 7 maggio 2011 al 7 marzo 2002, giusto attestato di congedo illimitato in atti, anziché al punteggio ridotto di 0,60 attribuitogli dall'amministrazione resistente.

Di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

Per Assistente Amministrativo Punteggio 13,40 anziché 7,40;

Per Collaboratore Scolastico Punteggio di 15,00 anziché 9,00;

Per Assistente Tecnico Punteggio di 13,40 anziché 7,40;

~~~~~

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che gli stessi non subirebbero un pregiudizio dal presente ricorso poichè il signor Marrapodi chiede il riconoscimento del "corretto" punteggio di UN SERVIZIO SVOLTO IN FAVORE DELLO STATO ove, a modesto parere di chi scrive, nulla potrebbero eccepire.

Ad ogni buon fine, qualora Signoria Vostra ritenesse opportuna la notifica a tutti coloro che si trovano in graduatoria, anche per celerità ed economia processuale, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte

ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare, qualora lo ritenga opportuno, la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR.

~~~~~

Per le suesposte ragioni, il sig. Marrapodi Sebastiano, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR;

- per i motivi dedotti in narrativa:

riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare espletato dal 20 marzo 2002 al 19 marzo 2003;

- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

Per Assistente Amministrativo Punteggio 13,40 anziché 7,40;

Per Collaboratore Scolastico Punteggio di 15,00 anziché 9,00;

Per Assistente Tecnico Punteggio di 13,40 anziché 7,40;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e

del diritto soggettivo del ricorrente.

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 l'avv. Zangari Giuseppe dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.


Ad ogni modo il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 e, pertanto, è esonerato dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) All. 1 Domanda per personale ATA 2021;
- 2) All. 2 decreto di rettifica e contestuale convalida punteggio;
- 3) All. 3 Foglio di congedo militare;
- 4) All. 4 DM 50 2021 del 3 marzo 2021;
- 5 ) istanza in autotutela;

Bianco (RC) 3 settembre 2023

Avv. Giuseppe Zangari .



**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Zangari, quale procuratore e difensore di Marrapodi Sebastiano, attesto

che la presente copia informatica è " conforme alla copia informatica del corrispondente ricorso estratto dal fascicolo informatico RG 984/2023 del Tribunale Sezione Lavoro di Siena.

Bianco (RC) 12 settembre 2023